

TUTELA DEI BENI GIURIDICI E RISARCIMENTI ESEMPLARI.  
ITALIA E GIAPPONE A CONFRONTO  
Stefano Carabetta\*

SOMMARIO: 1.- Esigenze conformative dell'*agere licere* e regole risarcitorie; - I risarcimenti esemplari nell'esperienza giapponese; i giudizi di delibazione; 3.- Segue; i risarcimenti ultra-compensativi nei giudizi di merito; 4.- La Suprema Corte del Giappone ritorna sulla compatibilità dei "punitive damages" con l'ordine pubblico; 5.- Le prospettive future dei risarcimenti esemplari nel sistema giapponese.

**1.- Esigenze conformative dell'*agere licere* e regole risarcitorie.**

Nei sistemi giuridici moderni l'esigenza di conformare la condotta dei consociati verso il modello dell'*agere licere* può trovare una risposta efficace anche in strumenti concepiti e sviluppati in ordinamenti stranieri<sup>1</sup>.

L'esempio dei "punitive damages" – pervenuti all'attenzione dell'ordinamento italiano anche attraverso la domanda di delibazione di sentenze straniere (specialmente americane) – è emblematico di questo anelito di conformazione della condotta dei consociati. Tale esigenza è viepiù avvertita rispetto ad alcune categorie di interessi rispetto alle quali una tutela preventiva assicura la migliore forma di protezione possibile in quanto anticipa l'intervento dell'ordinamento giuridico ad un livello (di tempo e di protezione) preferibile rispetto a quella della semplice riparazione del danno cagionato; la prospettazione *ex ante* di un risarcimento esemplare esercita invero una "deterrence" in grado di dissuadere i consociati da condotte vietate e, quindi, di prevenire non solo il pregiudizio ma anche l'illecito.

Mentre la Corte di Cassazione italiana a Sezioni Unite (sentenza n. 16601/2017)<sup>2</sup> ha aperto nuove vie ai risarcimenti esemplari, in Giappone, secondo la Corte Suprema, i risarcimenti punitivi non possono trovare cittadinanza neppure nel caso in cui si tratti di dare l'*exequatur* ad una sentenza straniera, e ciò a causa della incompatibilità con l'ordine pubblico

---

\* Professore associato di Diritto privato comparato presso l'Università degli Studi di Messina.

Il presente scritto riproduce, con l'aggiunta di un apparato bibliografico essenziale, la relazione tenuta presso l'Istituto Italiano di Cultura di Tokyo il 27 ottobre 2023 nell'ambito del V Convegno Biennale dell'Associazione Italo-Giapponese per il Diritto comparato, dal titolo "Leggi formali e regole informali: Giappone e Italia a confronto".

<sup>1</sup> Nel corso del presente lavoro saranno presi i esami i cc.dd. risarcimenti esemplari o "punitive damages".

<sup>2</sup> Per un commento alla sentenza delle Sezioni Unite, 05/07/2017, n. 16601 vedi in particolare E. Gabrielli, A. Federico (curr.), *I danni punitivi dopo le Sezioni Unite*; G. Ponzanelli, *Le Sezioni Unite sulla delibazione di sentenze straniere di condanna a danni punitivi*, in *Quotidiano giuridico*, 12 luglio 2017; Id., *Punitive damages and the functions of reparation: some preliminary remarks after the decision of the italian Supreme Court, Joint Divisions*, 5 July 2017, no 16601, 33ss.; Id., *Sezioni unite e danni punitivi*, in *Contr. e impr.* 4 (2017) 1122ss.; A. Carrato, *Danni punitivi: semaforo verde per il loro riconoscimento nell'ordinamento italiano*, in *Quotidiano giuridico*, 7 luglio 2017; R. Savoia, *Le Sezioni Unite aprono la strada al riconoscimento in Italia di sentenze straniere che contengono risarcimenti punitivi*, in *Dir. & Giust.* 118 (2017) 7ss.

dell'ordinamento nipponico, della fondamentale diversa natura della responsabilità civile e di quella penale nonché della correlativa diversità di funzioni (compensativa nel primo caso e sanzionatoria nel secondo).

L'atteggiamento di maggiore chiusura del sistema giapponese rispetto a tale figura risarcitoria – da ultimo ribadita con la sentenza della Suprema Corte del 25 maggio 2021 – tradisce una diversa mentalità giuridica maggiormente fondata sull'osservanza e sulla attuazione spontanea del diritto, segnata dalle consuetudini e delle regole informali generalmente accettate dalla società<sup>3</sup>.

Occorre però, rivalutare nuovi strumenti di tutela che offrono maggiori garanzie di efficacia e di efficienza protettiva degli interessi fondamentali della persona e della comunità muovendo dal ripensamento del mutato sentire del congresso sociale anche rispetto alle categorie classiche.

## 2.- I risarcimenti esemplari nell'esperienza giapponese; i giudizi di delibazione.

La giurisprudenza nipponica è stata investita più volte della questione connessa alla tutela dei beni giuridici e ai risarcimenti punitivi.

Come spesso è accaduto anche per altri sistemi, la questione circa l'ammissibilità dei risarcimenti punitivi si è posta *in primis* attraverso il canale del giudizio di delibazione di sentenze straniere.

Una prima significativa pronuncia è data dalla sentenza dell'11 luglio 1997 pronunciata nel caso n. 1762 del 1995, con la quale la Suprema Corte giapponese negava, per contrarietà con l'ordine pubblico, il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione dello Stato della California che aveva concesso degli "exemplary damages"<sup>4</sup>.

La causa riguardava una domanda di riconoscimento di una sentenza della Corte dello Stato della California, che aveva condannato (con sentenza poi confermata dalla Corte d'Appello della California, passata successivamente in giudicato) una delle parti in causa, oltre al risarcimento del danno e alla restituzione di somme (per un importo di circa 465.000 dollari) anche al pagamento di risarcimenti esemplari per 1.125.000 dollari in quanto i ricorrenti avevano commesso atti fraudolenti nella conclusione di un contratto di locazione.

In primo grado la questione era stata conosciuta dall'Alta Corte di Tokyo che prendeva in esame alcune norme fondamentali: l'art. 200, comma 3, codice di procedura civile (successivamente sostituito dal nuovo codice nel 1998), a mente del quale le sentenze dei tribunali stranieri sono valide solo quando non siano contrarie all'ordine pubblico e al buon

---

<sup>3</sup> Per un inquadramento generale del sistema giuridico giapponese v. J. Ashida, G.F. Colombo, M. Dragoni, M. Giorgi, M. Kotani, G. Lemme, T. Matsuda, A. Ortolani, M. Riminucci, M. Sakuramoto, T. Takahashi, K. Tanimoto, *Introduzione al diritto giapponese*, Torino 2021.

<sup>4</sup> Caso n. (o) 1762 del 1995, deciso l'11 luglio 1997, 51 (6) *Minshu* 2573. Cfr. N.T. Braslow, *The Recognition and Enforcement of Common Law Punitive Damages in a Civil Law System: Some Reflections on the Japanese Experience*, in *Arizona Journal of International and Comparative Law* (1999) 285 ss.; Y. Sano, *Exemplary Damages, not Punitive Damages. A Japanese perspective*, 261, consultabile all'indirizzo <https://www.waseda.jp/folaw/icl/assets/uploads/2014/05/A04408055-00-034010251.pdf>.

costume; l'art. 709 del codice civile, che stabilisce che «Coloro che, con intenzione o negligenza, ledono i diritti di altri sono tenuti al risarcimento».

La Corte di Tokyo, sebbene abbia escluso che il giudizio di contrarietà all'ordine pubblico non possa risolversi nella mera attestazione di estraneità al diritto interno di un istituto straniero, nella specie ha ritenuto che l'istituto dei risarcimenti esemplari sia contrario ai principi e ai valori fondamentali dell'ordinamento giuridico giapponese. Secondo la Corte, invero, il sistema dei risarcimenti esemplari previsto dal codice civile dello Stato della California è finalizzato a sanzionare il colpevole e a prevenire futuri atti simili, ordinando al colpevole che ha agito dolosamente di pagare risarcimenti aggiuntivi, oltre a quelli per la perdita effettiva; tuttavia, in Giappone, la sanzione del colpevole e la deterrenza generale sono finalità tipiche delle sanzioni penali o amministrative mentre il sistema di risarcimento danni basato sull'illecito valuta la perdita effettiva cagionata alla vittima e obbliga il colpevole a risarcire tale importo, consentendo il ripristino dello *status quo ante*. La sanzione nei confronti del colpevole e la prevenzione di atti simili in futuro sarebbero solo effetti secondari dell'imposizione del dovere di risarcimento al colpevole.

Pertanto, un meccanismo risarcitorio finalizzato a imporre una sanzione al colpevole e a una deterrenza generale, oltre al risarcimento del danno effettivo, viene giudicato contrario ai principi fondamentali o alle idee fondamentali del sistema di risarcimento basato sull'illecito civile in Giappone.

### 3.- Segue; i risarcimenti ultra-compensativi nei giudizi di merito.

Meritano di essere segnalate anche alcune sentenze che, pur non concernendo un giudizio di delibazione di sentenze straniere, hanno affrontato la questione della liquidazione risarcitoria sovra-compensativa in applicazione del diritto interno giapponese, in taluni casi attestando (sia pure implicitamente) la non estraneità della punizione all'area del diritto privato.

Nel novero di tali decisioni si colloca la sentenza della Corte distrettuale di Kyoto relativa al caso n. 1076 del 1988, deciso il 27 febbraio 1989<sup>5</sup>.

I giudici di Kyoto, nell'ambito di una controversia per un appalto di lavoro, prendevano in esame tutti gli elementi specifici dell'illecito per valutare la convenienza e l'opportunità di una punizione rispetto alla fattispecie concreta.

Gli attori, vivendo vicino ad un'opera in costruzione, stipulavano un accordo con la ditta appaltatrice inserendo una clausola penale per l'ipotesi in cui non fosse stato rispettato il termine per la consegna dei lavori. La ditta, di fronte al dilemma se rispettare o no il termine finale di consegna dei lavori, considerò maggiormente vantaggioso ritardare i lavori e pagare la penale.

---

<sup>5</sup> Caso n. (wa) 1076 del 1988, deciso il 27 febbraio 1989, 1322 *Hanrei Jiho* 125. Cfr. Y. Sano, *Exemplary Damages, not Punitive Damages. A Japanese perspective*, 262, consultabile all'indirizzo <https://www.waseda.jp/folaw/icl/assets/uploads/2014/05/A04408055-00-034010251.pdf>

Alla luce dell'inadempimento, gli attori promuovevano un'azione contro la ditta appaltatrice chiedendo oltre al risarcimento del danno anche un risarcimento esemplare per lo stress subito a causa del ritardo nella consegna dei lavori.

La Corte distrettuale di Kyoto valutava l'intenzionalità della condotta della ditta che preferiva violare i termini e le condizioni contrattuali e, per tale motivo, giudicava la stessa meritevole di essere condannata ad una penale, che, evidentemente, presentava anche una natura punitiva in aggiunta a una ordinaria natura compensativa.

Per converso, in altre occasioni, i giudici giapponesi rifiutavano l'idea della sanzione civile perpetrata attraverso il risarcimento. Di tale tenore è la sentenza adottata nel caso del lieve infortunio subito da un paziente a causa della chiusura delle porte di un ascensore all'interno di un nosocomio<sup>6</sup>. L'attore sosteneva che la velocità delle porte automatizzate avrebbe dovuto essere più lenta di quella di un ascensore di un comune edificio e, proprio per tale motivo, richiedeva espressamente i risarcimenti esemplari unitamente a quelli compensativi. Tuttavia, la Corte distrettuale di Tokyo, pur riconoscendo il risarcimento per i danni concretamente patiti, negava d'altra parte gli "exemplary damages" affermando la difficoltà a riconoscere il concetto dei risarcimenti esemplari nell'attuale sistema legale.

Uno dei casi più sensazionali ha riguardato la controversia tra una studentessa universitaria di 21 anni e il Governatore della prefettura di Osaka perché durante le elezioni nazionali giapponesi dell'aprile del 1999, la studentessa impiegata nella campagna elettorale che vedeva il Governatore ricandidato, veniva stuprata in un veicolo usato per la campagna elettorale<sup>7</sup>.

L'attrice promuoveva un'azione contro il Governatore mentre il convenuto chiedeva il rigetto delle domande in quanto infondate e in via riconvenzionale affermava che la sua reputazione era stata compromessa, essendo stato diffamato a causa della citazione in giudizio.

Il Governatore non compariva innanzi alla Corte e teneva una conferenza con i giornalisti proprio il giorno della prima udienza sostenendo che la versione della studentessa fosse una menzogna assoluta.

La Corte distrettuale di Osaka si pronunciava a favore dell'attrice riconoscendole la somma di 2 milioni di yen a causa della condotta indecente, la somma di 5 milioni di yen per falsa accusa, 3 milioni di yen per dichiarazioni diffamatorie in occasione della conferenza stampa tenuta dal Governatore di Osaka il primo giorno di giudizio e 1 milione per spese legali.

La Corte, pur non riconoscendo *apertis verbis* che vi erano elementi o finalità punitive nella condanna per un totale di 11 milioni di yen, liquidava di fatto un ammontare complessivo di risarcimento talmente evidentemente sproporzionato per cui era innegabile la natura sostanzialmente sanzionatoria della condanna giustificata probabilmente dalla riprovazione implicitamente espressa dalla Corte in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto.

---

<sup>6</sup> Caso n. (wa) 10941 del 1991, deciso il 28 aprile 1993, 1332 *Hanrei Taimuzu* 269. Cfr. Y. Sano, *Exemplary Damages, not Punitive Damages. A Japanese perspective*, 262, consultabile all'indirizzo <https://www.waseda.jp/foaw/icl/assets/uploads/2014/05/A04408055-00-034010251.pdf>

<sup>7</sup> Caso n. (wa) 8121 del 1999, deciso il 13 dicembre 1999. Cfr. Y. Sano, *Exemplary Damages, not Punitive Damages. A Japanese perspective*, 263, consultabile all'indirizzo <https://www.waseda.jp/foaw/icl/assets/uploads/2014/05/A04408055-00-034010251.pdf>

#### **4.-La Suprema Corte del Giappone ritorna sulla compatibilità dei “punitive damages” con l’ordine pubblico.**

Di recente, con la sentenza del 25 maggio 2021, la Corte Suprema giapponese è ritornata ad occuparsi della compatibilità dei “punitive damages” in un nuovo giudizio di delibazione<sup>8</sup>.

Una società che gestiva ristoranti giapponesi in California (Hondaya Incorporated) chiamava in giudizio presso la Corte Superiore di Orange County, una società giapponese, operante nel settore immobiliare, con la quale vi era stato un periodo di cooperazione commerciale, lamentando la violazione di alcuni segreti commerciali e dei modelli di “business”.

Nel 2015 il Tribunale californiano emetteva una sentenza in contumacia nei confronti della convenuta condannandola al pagamento di circa 275.500 dollari, di cui 90.000 dollari a titolo di risarcimenti punitivi e 184.990 dollari per mera riparazione. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza la ricorrente presentava domanda per l'esecuzione forzata della stessa negli Stati Uniti ottenendo il pagamento parziale dei danni concessi (134.873 dollari). La medesima ricorrente chiedeva, in relazione alla rimanente somma di 140.635 dollari americani, l'esecuzione della sentenza californiana in Giappone, sostenendo che la sentenza non violasse l'ordine pubblico in quanto la somma che cercavano di ottenere mediante esecuzione forzata in Giappone era comunque confinata nell'ambito del risarcimento dei danni.

La delibazione della sentenza americana, affrontata in prima battuta dalla Corte distrettuale di Osaka e in appello dall’Alta Corte di Osaka, giungeva all’esame della Suprema Corte. Secondo il massimo Collegio nipponico, «se il pagamento è stato effettuato a fronte di un'obbligazione derivante da una sentenza straniera comprendente una parte che dispone il pagamento di somme a titolo di risarcimento del danno, che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 118 (iii) del codice di procedura civile giapponese<sup>9</sup>, la sentenza straniera non può essere eseguita come se detto pagamento fosse destinato a soddisfazione della parte punitiva, anche quando tale pagamento sia stato effettuato nel procedimento di esecuzione forzata del giudice straniero».

Allineandosi, pertanto, al proprio precedente, la Corte Suprema ribadisce che i risarcimenti punitivi non sono ammessi in Giappone per contrarietà all’ordine pubblico, in tal modo rispecchiando l'opinione prevalente in Giappone secondo la quale rientrano tra i valori fondamentali del sistema sia la natura civile del risarcimento, contrapposto a quella pubblica della sanzione, sia, correlativamente, la funzione riparatoria propria del primo (in contrapposizione a quella punitiva)<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Caso n. 170 del 2020, deciso il 25 maggio 2021, *Minshu* vol. 75, n. 4.

<sup>9</sup> L'art. 118 del c.p.c. giapponese, rubricato “Validità di una sentenza definitiva e vincolante resa da un tribunale straniero” prevede che «Una sentenza definitiva e vincolante emessa da un tribunale straniero è valida solo se soddisfa tutti i seguenti requisiti: (iii) il contenuto della sentenza e il procedimento del contenzioso non sono contrari all'ordine pubblico in Giappone».

<sup>10</sup> Per una panoramica generale sul dibattito in Giappone, vedere B. Elbalti, *Foreign Judgments Recognition and Enforcement in Civil and Commercial Matters in Japan*, in *Osaka University Law Review* 66 (2019) 1ss., spec. 7-8, 24-25.

A seguito di tale pronuncia, (ma in realtà già sulla scorta della prima sentenza del 1997 della Corte Suprema in tema di “punitive damages”), si è diffusa la prassi secondo la quale i creditori che chiedono l'esecuzione di una sentenza straniera contenente risarcimenti punitivi, di regola, si limitano a chiedere l'esecuzione della parte risarcitoria della decisione con esclusione della parte punitiva<sup>11</sup>.

Secondo alcuni commentatori, la Corte avrebbe potuto affermare che la compatibilità delle sentenze di condanna a risarcimenti ultra-compensativi dovrebbe essere decisa caso per caso tenendo conto, ad esempio, delle prove prodotte dal creditore<sup>12</sup> respingendo solo le decisioni straniere nelle quali la somma concessa sia manifestamente sproporzionata rispetto al danno effettivamente subito<sup>13</sup>.

### 5.- Le prospettive future dei risarcimenti esemplari nel sistema giapponese.

La Corte Suprema del Giappone continua ad affrontare il tema circa l'ammissibilità dei “punitive damages” sulla base di un concetto di ordine pubblico inteso come filtro e come cifra riassuntiva dei valori fondamentali dell'ordinamento giuridico interno, non solo di natura processuale (laddove rilevano i principi del giusto processo) ma anche di natura sostanziale. Con peculiare riferimento al diritto sostantivo, sono considerati insuperabili il concetto del risarcimento inteso come mera riparazione del danno cagionato e l'ascrizione della punizione nell'area del diritto pubblico.

Tuttavia, una comparazione con altri sistemi consente di mettere in luce alcune importanti diversità di impostazioni e potrebbe indurre a pensare ragionevolmente che anche nel sistema nipponico, a talune condizioni, potrebbe aprirsi la strada per l'*exequatur* di sentenze straniere di condanna a risarcimenti esemplari.

Ad esempio, il “revirement” della Corte di Cassazione italiana a Sezioni Unite, con la sentenza n. 16601 del 5 luglio 2017, dimostra come nuove prospettive siano possibili, ammettendo che i risarcimenti punitivi possano essere applicati a determinate condizioni e, quindi, negando la loro contrarietà “tout court” all'ordine pubblico italiano<sup>14</sup>.

Attraverso tale importante pronuncia le Sezioni Unite della Corte di Cassazione italiana hanno rivisto il principio della monofunzionalità compensativo-riparatoria del risarcimento, in favore della possibile polifunzionalità dello stesso in senso anche deterrente-sanzionatorio, muovendo inoltre da una differente idea dell'ordine pubblico, inteso non già e non più quale

---

<sup>11</sup> Vedi ad esempio la sentenza della Corte Suprema del 24 aprile 2014. Per un commento su questo caso si veda B. Elbalti, *The Jurisdiction of Foreign Courts and the Recognition of Foreign Judgments Ordering Injunction – The Supreme Court Judgment of April 24, 2014*, in *Japanese Yearbook of International Law* 59 (2016) 295 ss.

<sup>12</sup> Si veda in questo senso T. Kono, *Case No. 67*, in M. Bälz et al. (ed.), *Business Law in Japan – Cases and Comments – Intellectual Property, Civil, Commercial and International Private Law*, Wolters Kluwer Law & Business 2012, 743ss.

<sup>13</sup> Per una panoramica generale, cfr. B. Elbalti, *Spontaneous Harmonization and the Liberalization of the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments*, in *Japanese Yearbook of Private International Law* 16 (2014) 274ss.

<sup>14</sup> Su questo caso si veda, oltre alla bibliografia sopra richiamata, A. Venchiarutti, *The Recognition of Punitive Damages in Italy: A commentary on Cass Sez Un 5 July 2017, 16601, AXO Sport, SpA v NOSA Inc*, in 9 *JETL* 1 (2018) 104 ss.

strumento di tutela dei valori nazionali, da opporre alla circolazione della giurisprudenza di altri sistemi, bensì come "veicolo di promozione" e mezzo di ricerca di principi comuni agli Stati membri, in relazione ai diritti fondamentali. Il processo che secondo la dottrina ha avviato il fenomeno della comunitarizzazione/europeizzazione del diritto internazionale privato e processuale potrebbe oggi essere rivisto in chiave universale come fenomeno di globalizzazione dello stesso.

Alla base del ripensamento deve, quindi, porsi la valutazione complessiva delle funzioni della responsabilità civile, la quale ultima non può più essere relegata, secondo una idea che per molti versi può essere considerata tralasciata e superata, all'area della riparazione del danno.

In una prospettiva di ricerca comparativa è imprescindibile indagare sulla esistenza anche nell'ordinamento giapponese di disposizioni di diritto positivo nelle quali possa ravvisarsi una componente ultra-compensativa, una misura di liquidazione extra-risarcitoria, rispetto alle quali, pertanto, l'idea della punizione non risulti estranea<sup>15</sup>. D'altronde anche la breve rassegna, sopra condotta, sulla giurisprudenza di merito consente di disvelare sin da subito i non rari casi nei quali il risarcimento del danno è già incontrovertibilmente utilizzato per sanzionare l'autore del fatto illecito per la sua condotta particolarmente riprovevole e per la rilevante natura dei beni-interessi lesi<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Occorre mettere in evidenza come mentre nella formulazione dell'art. 2043 del codice civile italiano non vi è un riferimento letterale a interessi giuridicamente tutelati l'art. 709 del codice giapponese espressamente limita il risarcimento alla violazione di un diritto. Si rinvia in merito a G. Gennari, A. Santosuosso, *Informazione, libertà e medicina in Giappone: riflessioni a margine di una sentenza*, in *Foro it.* (2001) c. 454, nota 9, affermano: «Nonostante il vigente codice civile giapponese del 1896-1898 sia di matrice essenzialmente tedesca, basandosi sul modello del codice civile sassone e sulla seconda bozza del BGB, la parte relativa alla responsabilità extracontrattuale è di ispirazione francese. L'art. 709 del codice civile giapponese stabilisce, con una clausola generale assimilabile all'art. 1382 Code Napoléon, che «a person who intentionally or negligently violates the rights of others shall be liable for the loss caused by act».

<sup>16</sup> È emblematico il caso, sopra esaminato, della studentessa universitaria di 21 anni stuprata durante la campagna elettorale per le elezioni nazionali giapponesi dell'aprile del 1999.